

La governance della Ai in azienda passa dalle competenze umane

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 16](#)

Terna, già autorizzati nel 2025 interventi per 1 miliardo di euro

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 19](#)

Stellantis: «Il sito in Algeria rafforza i fornitori italiani»

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 22](#)

Energia, i produttori lanciano l'allarme sul taglio agli incentivi

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 25](#)

Transizione 5.0, da venerdì comunicazione di conferma

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 27](#)

Schiaffo ai lavoratori sottopagati torna lo scudo per le imprese

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 30](#)

La Fed non tocca i tassi Powell sfida Trump

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 31](#)

Cresce la fiducia di consumatori e aziende Nel portafoglio delle famiglie 11.700 miliardi

scritto da datiweb | Gennaio 29, 2026

[SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 34](#)

Rinvio approvazione accordo UE-Mercosur alla CGUE

scritto da Monica De Carluccio | Gennaio 29, 2026

Come noto, durante la plenaria del Parlamento europeo del 21 gennaio è stata approvata **una risoluzione** che determina il **rinvio dell'approvazione dell'Accordo UE-Mercosur.**

Viene richiesto il **rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ex art.218, par.11, TFUE) per verificare la compatibilità dell'accordo UE-Mercosur con i trattati Ue**, nella sua attuale configurazione.

Infatti, dall'accordo complessivo "*Eu-Mercosur Partnership Agreement – EMPA*" – che è di competenza mista e, oltre alla ratifica da parte Ue, richiede anche quella dei parlamenti nazionali – è stato estrapolato l'"Interim Trade Agreement – ITA" – che contiene disposizioni commerciali di sola competenza Ue, e che potrebbe entrare in vigore in forma provvisoria, una volta perfezionato l'iter di ratifica a livello europeo.

Nel merito, il Parlamento contesta la scelta della Commissione di procedere al cd. "splitting" dell'accordo in due strumenti giuridici distinti, ritenendo che tale impostazione possa essere incompatibile con l'art. 218 TFUE, con il principio di attribuzione delle competenze, l'equilibrio istituzionale e il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di ratifica.

La risoluzione è stata approvata con 334 voti a favore, 324 contrari (10 voti di scarto) e 11 astenuti, su 669 votanti complessivi (51 assenti).

[Qui](#), è possibile scaricare il documento riportante i risultati di voto, per gruppo parlamentare (inclusi i nominativi dei votanti).

Sul piano delle implicazioni, l'attivazione della procedura **comporta di fatto un congelamento del percorso istituzionale dell'accordo fino al parere della Corte di giustizia**, con un impatto rilevante sia sul calendario politico sia sulle

prospettive di firma, approvazione e applicazione provvisoria.

Confindustria segue con attenzione gli sviluppi e ci fornirà puntuali aggiornamenti al riguardo, che avremo cura di trasferire alla base associativa.

ENERGIA | Riforma del Mercato Elettrico UE: le novità in vigore dal 24 gennaio 2026

scritto da Marcella Villano | Gennaio 29, 2026

Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il [decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3](#) che introduce trasformazioni significative al mercato dell'energia elettrica, in attuazione della Direttiva UE 2024/1711 che modifica le Direttive 2018/2001 e 2019/944, con l'obiettivo di migliorare la gestione del mercato dell'energia elettrica nell'Unione Europea e favorire una transizione energetica sostenibile e inclusiva. Questa riforma riguarda numerosi aspetti del settore.

Una delle novità più rilevanti introdotte afferisce all'autoconsumo a distanza. Fino a oggi, l'autoconsumo era limitato dalla necessità che l'impianto di produzione e il punto di consumo fossero collegati alla stessa cabina primaria. Il nuovo decreto supera questo vincolo, permettendo ai consumatori e alle imprese di utilizzare energia prodotta da impianti situati in altre aree della stessa zona di

mercato.

Principali benefici dell'autoconsumo a distanza

- Rimozione del vincolo della cabina primaria: le grandi imprese e le PMI ora possono realizzare impianti fotovoltaici in qualsiasi sito all'interno della stessa zona di mercato, senza dover essere vincolati alla cabina primaria. Ciò apre nuove opportunità per tutte le imprese che non hanno spazio per impianti sui propri siti.

- Impianti fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI: la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici di fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI è una grande opportunità per chi ha difficoltà a installare impianti fotovoltaici direttamente sul proprio sito. Con l'eliminazione del vincolo della cabina primaria, le PMI possono ora realizzare impianti fotovoltaici in altre aree, ottimizzando i costi energetici e migliorando l'efficienza.

- Scorporo in bolletta dell'energia autoconsumata: L'energia prodotta e consumata a distanza non apparirà più come voce di costo in bolletta, con una riduzione significativa delle spese energetiche per le imprese. Tuttavia, i consumatori dovranno continuare a coprire i costi relativi agli oneri di sistema, le accise e l'ammortamento dell'impianto.

Altri cambiamenti importanti nel Decreto riguardano ulteriori aspetti, che di seguito indichiamo.

Contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso.

L'articolo 1 del decreto introduce i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, che proteggono i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi energetici, offrendo maggiore stabilità.

Questi contratti possono includere un elemento flessibile che consenta variazioni di prezzo in base agli orari (ore di punta e ore non di punta), ma solo su fattori esterni al controllo del fornitore.

Diritti dei consumatori e trasparenza

L'articolo 2 rafforza i diritti dei consumatori, garantendo che tutti i clienti finali possano stipulare contratti a prezzo fisso per almeno un anno. Inoltre, si introduce un obbligo di trasparenza per tutte le condizioni contrattuali, sia in fase precontrattuale che durante l'esecuzione del contratto. La protezione per i consumatori vulnerabili è garantita, con la continuità della fornitura in caso di difficoltà economiche.

Fornitura di ultima istanza

Il decreto introduce un sistema di fornitura di ultima istanza, che garantisce che i consumatori che restano senza fornitore non siano lasciati senza energia elettrica. L'energia sarà fornita da un altro fornitore scelto attraverso una procedura equa e trasparente, per un periodo minimo di sei mesi.

Gestione dei rischi per i fornitori

L'articolo 6 obbliga i fornitori di energia a predisporre strategie di copertura per limitare i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Questi piani devono garantire che i consumatori non subiscano aumenti imprevisti dei costi a causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

Connessioni Flessibili

L'articolo 7 regola le connessioni flessibili, consentendo ai gestori della rete di creare accordi flessibili in aree con

capacità di rete limitata. Questi accordi permetteranno una gestione più efficiente delle risorse energetiche e una riduzione dei rischi di sovraccarico.

L'ARERA avrà un ruolo potenziato nella tutela dei clienti vulnerabili e nella regolazione della fornitura di ultima istanza, per garantire la continuità del servizio.

**Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)**